

REGOLAMENTO DEL CONTENZIOSO

Articolo 1 – Provvedimenti a carico dei soci dei Club – Procedure

1. Nei confronti dei soci inadempienti o responsabili di violazione statutaria o regolamentare, a seconda della natura e gravità del fatto contestato, il Consiglio direttivo del Club adotta le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione dall'attività sociale fino ad un anno;
- c) decadenza;
- d) radiazione.

2. L'adozione dei provvedimenti su indicati deve essere preceduta dall'espletamento della seguente procedura:

- a) il Presidente sollecita per iscritto il Socio inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi statutari. Nel caso in cui il Socio non adempia e non giustifichi il proprio comportamento, entro i successivi quindici giorni, il Presidente gli invia un riservato richiamo scritto, intimandogli l'ottemperanza. Trascorsi trenta giorni senza che il Socio abbia provveduto, la situazione è sottoposta al Consiglio direttivo nella prima riunione utile;
- b) il Consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei motivi di applicazione di una delle sanzioni, con provvedimento motivato a maggioranza semplice dei componenti, adotta la sanzione del caso. Il Presidente comunica per iscritto il provvedimento al socio nei successivi dieci giorni;
- c) per la radiazione si applica la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti, salva la necessità di una maggioranza deliberante di tre quarti dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) i provvedimenti relativi ai nominativi dei soci colpiti da sanzione oppure decaduti o radiati con decisione definitiva e non più impugnabile, devono essere comunicati dal Segretario del Club entro quindici giorni, al Governatore di Area, al Presidente del Distretto competente ed alla Segreteria Generale del P.I., che provvederà alle annotazioni conseguenti;
- e) i Soci radiati da un club non possono essere riammessi, né possono essere ammessi in altro club.

Articolo 2 - Provvedimenti a carico dei Componenti degli Organi Internazionali e nazionali e a carico dei ricoprenti cariche, non qualificate Organi.

1. In caso di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi statutari o regolamentari da parte di un componente degli Organi Internazionali, o di un ricoprente cariche non qualificate Organi, il Presidente dell'organo di appartenenza, o il responsabile della carica contesta per iscritto la violazione all'interessato, assegnandogli un termine di giorni trenta per l'adempimento e/o le contro deduzioni.

2. Per le cariche nazionali e territoriali non previste come Organi, la contestazione compete al Governatore o al Presidente Distrettuale.

3. Ove nel termine di cui sopra l'interessato elimini le cause della contestazione, può riprendere le sue funzioni. In caso negativo, il Presidente dell'organo o il responsabile per la carica o il competente Presidente distrettuale o il competente Governatore dichiara la decadenza dalla carica dell'interessato con provvedimento motivato.

4. Nel caso che le gravi inadempienze o violazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo siano commesse da parte di un Presidente di Distretto o di un Governatore d'Area, o di un Presidente di Collegio Internazionale la procedura di decadenza dalla carica è deliberata con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, dal Comitato di Presidenza.

5. Ove la dichiarazione di decadenza comporti la vacanza dell'Organo Governatore o del Presidente di Distretto Nazionale, il CdP provvede alla nomina di un Commissario che assume tutte le funzioni del caso per un periodo massimo di sei mesi. Il Commissario si avvale della collaborazione di tutte le cariche elettive e/o nominate presenti nell'Area o nel Distretto, non dichiarate decadute, per giungere, nel citato termine, a consentire il ripristino dell'Organo venuto a mancare

Articolo 3– Ricorsi

1. Ricorsi dei Soci dei Club

1.1 Contro i provvedimenti disciplinari

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo del Club, il Socio ha facoltà di ricorrere, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in prima istanza al Collegio Arbitrale del Club, in seconda istanza, al Collegio Arbitrale di Area e/o distrettuale e in terza istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.) ove ne abbia interesse.

1.2 Contro le deliberazioni assembleari del proprio Club

1.2.1 Contro le deliberazioni delle assemblee del proprio Club ritenute viziate da violazioni statutarie o regolamentari, il Socio ha facoltà di proporre ricorso in prima istanza al Collegio Arbitrale di Area e/o distrettuale e in seconda istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.)

1.2.2 Il Consiglio direttivo del Club, rappresentato dal Presidente, ha analogha facoltà di ricorso, contro le decisioni sfavorevoli, derivate da ricorso di un socio, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ove ne abbia interesse, agli organi di seconda e terza istanza.

1.3 Contro comportamenti di altri Soci del proprio Club lesivi dei principi associativi

1.3.1 Contro il Socio o i Soci che avessero contravvenuto, con il loro comportamento, ai principi richiamati nell'art. 4.3 dello Statuto, il Socio offeso ha facoltà di proporre ricorso, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in prima istanza al Collegio Arbitrale del Club, in seconda istanza al Collegio Arbitrale di Area e/o distrettuale e, in terza istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.).

1.3.2. Per i medesimi motivi, contro Soci di altri Club si ricorre in prima istanza al Collegio Arbitrale di Area e/o Distrettuale e in seconda al C.G.S. P.I.

1.3.3 I ricorsi di Soci nei confronti di componenti Organi Internazionali, Nazionali o Territoriali e anche nei confronti di soggetti ricoprenti cariche in organismi non qualificati Organi, quali ad esempio i componenti di C.A., C.R.C. di Aree o di Distretti o di commissioni nominate dagli Organi, o del Segretario Generale, vanno inoltrati in unica istanza al C.G.S. P.I.

1.3.4 Per tutti i casi sopra elencati, Soci di Club che non appartengono ad alcun Distretto ricorreranno in unica istanza al C.G.S. P.I.

2. Ricorsi dei Club

2.1 Contro i provvedimenti disciplinari

Contro i provvedimenti eventualmente adottati dal Presidente Distrettuale o dal Governatore di Area ai sensi dell'art. 34 g. e 35 g. del Regolamento del PI, il Presidente di Club su mandato del proprio Consiglio a maggioranza assoluta, ha facoltà di ricorrere con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in unica istanza al C.G.S. P.I.

2.2 Contro le deliberazioni di Assemblee di Area, distrettuali e Generali

2.2.1 Contro le deliberazioni delle Assemblee di Area e/o distrettuali ritenute viziate da violazione di norme statutarie o regolamentari, il Presidente di Club, su mandato del proprio Consiglio ha facoltà di proporre ricorso, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in unica istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.).

2.2.2. Contro le candidature ammesse e/o respinte per gli Organi e/o cariche d'Area e Distretto le opposizioni sono regolate secondo i Regolamenti specifici che Aree e Distretti riterranno di adottare in materia

2.2.3 Contro le deliberazioni delle Assemblee Generali ritenute viziate da violazione di norme statutarie e regolamentari, il Presidente di Club su mandato del proprio Consiglio a maggioranza assoluta ha facoltà di proporre ricorso, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento in unica istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.).

2.2.4 I ricorsi di Club nei confronti di componenti Organi Internazionali, Nazionali o Territoriali e anche nei confronti di soggetti ricoprenti cariche in organismi non qualificati Organi, quali ad esempio i componenti di C.A., C.R.C. di Aree o di Distretti o di commissioni nominate dagli Organi, o del Segretario Generale, vanno inoltrati in unica istanza al C.G.S. del PI.

2.2.5 In ogni caso i ricorsi dei Club dovranno essere sostanziati dal verbale del Consiglio direttivo da cui risulta la volontà assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

3. Ricorsi dei componenti degli Organi e delle cariche

Contro i provvedimenti dell'art. 2.3 e art. 2.4 del presente Regolamento eventualmente assunti nei confronti di un componente di un Organo Internazionale Nazionale o Territoriale, o nei confronti di una carica l'interessato ha facoltà di proporre ricorso, con l'osservanza di procedure dell'art. 4 del presente Regolamento, in unica istanza al C.G.S. P.I.

Analogha facoltà è attribuita agli interessati, contro le dichiarazioni di decadenza previste dall'art. 36 del Regolamento del PI.

Articolo 4 - Sistema di garanzie - Procedure e Sanzioni

1. Procedure

1.1 I ricorsi vanno inoltrati al Collegio Arbitrale o di Garanzia Statutaria di competenza e comunicati alla parte contro interessata entro dieci giorni dalla notizia del provvedimento o del comportamento contro il quale si vuole ricorrere.

I Collegi Arbitrali dei Club, di Area e/o distrettuali decidono entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso e comunicano la decisione nel testo integrale agli interessati entro i successivi venti giorni.

Contro tale decisione, a mente delle previsioni dei precedenti articoli si può ricorrere al Collegio Superiore entro i dieci giorni successivi la ricezione del provvedimento impugnato.

I ricorsi in terza o seconda istanza al Collegio C.G.S. P.I. sono proponibili entro i quindici giorni successivi la ricezione del provvedimento impugnato.

Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.) decide inappellabilmente entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso e la decisione viene comunicata agli interessati entro trenta giorni dall'adozione.

I ricorsi previsti in unica istanza al C.G.S. P.I. vanno presentati entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto contro cui si vuole ricorrere.

Per ogni grado di ricorso, nei medesimi termini di tempo, se ne deve dare comunicazione alla controparte, a pena di nullità.

1.2 Il decorso dei termini per le decisioni dei Collegi può essere interrotto una sola volta per effetto della richiesta scritta di chiarimenti o di documenti inviata dal Collegio deliberante alle parti interessate.

Il decorso dei termini è, in ogni caso sospeso, per i Collegi, dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

1.3 Eventuali ricorsi per casi non contemplati nel presente Regolamento, vanno inoltrati in unica istanza al Collegio Garanzia Statutaria P.I., che deciderà secondo equità.

2. Sanzioni nei confronti di Club

2.1 In caso di grave inosservanza da parte di un Club degli obblighi statutarie e regolamentari, così come in caso di ritardato versamento per oltre sei mesi della quota annuale di affiliazione nel P.I., o dei contributi distrettuali o di Area di cui al presente Regolamento, i preposti al controllo sollecitano per iscritto il Presidente del Club affinché provveda immediatamente ad eliminare ogni inosservanza degli obblighi statutarie e regolamentari.

Decorsi trenta giorni senza che sia avvenuta la regolarizzazione, l'Organo competente invia al Presidente del Club formale diffida scritta, concedendogli trenta giorni di tempo per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente anche tale termine, a seconda della gravità della fattispecie, su proposta degli Organi preposti, il Comitato di Presidenza adotterà uno dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione formale;
- b) scioglimento del Consiglio direttivo a cui consegue la gestione straordinaria attraverso la nomina di un commissario da nominarsi da parte del C.d.P. su indicazione, non vincolante, del Governatore di Area o del Presidente di Distretto;
- c) dichiarazione di decadenza del Club dall'affiliazione al P.I. con conseguente cancellazione dall'Albo Ufficiale dei Club appartenenti al P.I.

2.2 Il provvedimento di scioglimento del Consiglio direttivo può essere adottato d'ufficio dal Presidente Internazionale su segnalazione della Segreteria Generale, sentito il Governatore d'Area e/o il Presidente distrettuale;

2.3 Nel periodo di Commissariamento, il Governatore d'Area e/o il Presidente distrettuale possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione in affiancamento al Commissario nominato;

2.4 Nel termine di tre mesi, prorogabile dal Comitato di Presidenza per altri tre mesi, lo stesso Comitato, a richiesta del Commissario darà incarico al Governatore d'Area e/o al Presidente distrettuale per la convocazione dell'Assemblea del Club per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;

2.5 I provvedimenti di scioglimento di cui all'art. 4 2.1 b) e c) e 2.2 del presente Regolamento non sono ricorribili.

3. Sanzione nei confronti di membri di Organi e cariche

Il C.G.S. P.I. decidendo sulle dichiarazioni di decadenza dalle cariche impugnate ex art. 3. 3, ove ne ravvisasse all'unanimità fondati motivi, potrà altresì, nei confronti di ogni parte coinvolta, adottare le sanzioni già previste per i soci:

- a) ammonizione
- b) sospensione dall'attività sociale fino ad 1 anno
- c) decadenza della qualifica di socio
- d) radiazione.

La radiazione non consente la riammissione nell'organizzazione.